



**SETTORE TECNICO F.I.G.C.**  
*Stagione Sportiva 2013/2014*

COMUNICATO UFFICIALE N. 251

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 16 maggio 2014 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **MAURIZIO MANDATO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **MAURIZIO MANDATO**, è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38 del vigente regolamento del Settore Tecnico in relazione ai Comunicati Ufficiali n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC rispettivamente per le stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 per quanto disposto al punto 2.4 (attività di base) ed al punto 3.6 (Raduni per giovani calciatori) e per aver reiterato in più raduni ed in date diverse le seguenti violazioni:
  - organizzato, in collaborazione con dirigenti di società dilettantistiche ed altri soggetti non tesserati FIGC uno stage di giovani calciatori presso l'impianto sportivo del Villaggio Casa in Maremma in località Scarlino (GR) non autorizzato dal Comitato Regionale di riferimento;
  - permesso e, comunque, non impedito, che tale stage fosse esteso alla partecipazione di giovani calciatori di età inferiore ad anni 12;
  - consentito e, comunque, non impedito che all'evento fossero presenti calciatori sprovvisti del necessario nulla-osta delle società di appartenenza così come si evince dalle dichiarazioni rese dai presidenti di due società interessate;
  - proposto e fatto sottoscrivere un contratto di affiliazione/collaborazione tra due società senza alcuna delega o autorizzazione e con il solo scopo di accrescere le adesioni allo stage stesso;
  - pubblicizzato in modo ingannevole con apposite brochure e locandine lo stage di cui trattasi nonché per aver pubblicizzato l'intervento di tecnici selezionati della società Udinese Calcio oltre ad indicare che i ragazzi più meritevoli avrebbero partecipato ad un raduno ad Udine, circostanze tutte dimostratesi non veritiere;

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati dall'ampia istruzione probatoria svoltasi anche in sede penale ed acquisita con fascicolo attinente al procedimento sportivo

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **MAURIZIO MANDATO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di cinque mesi da cumularsi alla sanzione cui lo stesso è già stato sottoposto.

Procedimento disciplinare a carico di **ATTILIO TUZI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **ATTILIO TUZI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS nonché per la violazione dell'art. 34 del Regolamento della LND e 61 delle NOIF avendo consentito l'impiego per la partecipazione al Torneo Fair Play esordienti 2001 di numerosi calciatori di età inferiore a quella stabilita nel C.U. n.15 del 14/11/2012;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 16 luglio 2014.

Ritenuto che:

- risulta documentalmente comprovata ed ammesso dallo stesso;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ATTILIO TUZI** responsabile dell' addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **16.07.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **CRISTIANO TORRETTA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **CRISTIANO TORRETTA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS nonché per la violazione dell'art. 34 del Regolamento della LND e 61 delle NOIF avendo consentito l'impiego per la partecipazione al Torneo Fair Play esordienti 2001 di numerosi calciatori di età inferiore a quella stabilita nel C.U. n.15 del 14/11/2012;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 16 luglio 2014;

Ritenuto che:

- risulta documentalmente comprovata ed ammesso dallo stesso;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **CRISTIANO TORRETTA** responsabile dell' addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **16.07.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONINO BRIGANDI'** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **ANTONINO BRIGANDI'** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, e dell'art. 34 del Regolamento del Settore Tecnico oltre all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver prestato la propria attività tecnica a favore della società ASD Bastione del Mela senza aver richiesto e ottenuto regolare tesseramento per la stessa società nonché per aver omesso nelle stagioni sportive 2011/2012 e 2012/2013 il versamento obbligatorio della quota di iscrizione all'Albo;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 16 agosto 2014.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati,
- ai fini dell'afflittività della sanzione deve tenersi conto del periodo di sospensione estiva dei

campionati e delle gare ufficiali

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ANTONINO BRIGANDI'** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **16.08.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO RICHICHI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
  - considerato che il sig. **ANTONIO RICHICHI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, e dell'art. 34 del Regolamento del Settore Tecnico oltre all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver prestato la propria attività tecnica a favore della società USD Atletico Catania senza aver richiesto e ottenuto regolare tesseramento per la stessa società nonché per aver omesso nelle stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014 il versamento obbligatorio della quota di iscrizione all'Albo;
  - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 16 agosto 2014;
- Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;
  - ai fini dell'afflittività della sanzione deve tenersi conto del periodo di sospensione estiva dei campionati e delle gare ufficiali

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ANTONIO RICHICHI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **16.08.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **VINCENZO ALOISIO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
  - considerato che il sig. **VINCENZO ALOISIO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art 42 del Regolamento della LND ed all'art. 94, comma 1, delle NOIF per aver sottoscritto l'accordo premio di tesseramento annuale con il Presidente della società ASD Cremissa per l'importo di € 8.000,00 in contrasto con il limite massimo stabilito dagli accordi LND e l'AIAC di € 7.000,00;
  - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 16 agosto 2014 ;
- Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati in particolare dagli atti aquisiti nel giudizio davanti al Collegio arbitrale della L.N.D.
  - ai fini dell'afflittività della sanzione deve tenersi conto del periodo di sospensione estiva dei campionati e delle gare ufficiali

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **VINCENZO ALOISIO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **16.08.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE TEDESCO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **SALVATORE TEDESCO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art. 38, comma 1, della NOIF per aver prestato, nella stagione sportiva 2013/14 la propria attività a favore della ASD Equipecomprensoriopalermo senza essere tesserato per la stessa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 16 agosto 2014;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati
- ai fini dell'afflittività della sanzione deve tenersi conto del periodo di sospensione estiva dei campionati e delle gare ufficiali

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **SALVATORE TEDESCO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **16.08.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **RAFFAELE DI PASQUALE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al 31 maggio 2014 nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **RAFFAELE DI PASQUALE** della squalifica fino al **31.05.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIANLUCA ATZORI**– Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al 16 luglio 2014 nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **GIANLUCA ATZORI** della squalifica fino al **16.07.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **STEFANO VECCHI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 e 24 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al 16 luglio 2014 nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **STEFANO VECCHI** della squalifica fino al **16.06.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **CANIO GIOVANNI DI LUCCHIO**– Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **CANIO GIOVANNI DI LUCCHIO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS e dell'art. 36, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico perché, pur non essendo tesserato come tecnico, svolgeva attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni senza aver richiesto la preventiva sospensione nonché per non essere in regola con il pagamento delle quote annuali;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 16 giugno 2014;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **CANIO GIOVANNI DI LUCCHIO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **16.06.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **LUCIANO CAMASSA**– Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **LUCIANO CAMASSA** per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS e dell'art. 36, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico perché, pur non essendo tesserato come tecnico, svolgeva attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni senza aver richiesto la preventiva sospensione nonché per non essere in regola con il pagamento delle quote annuali;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 16 giugno 2014;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **LUCIANO CAMASSA** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **16.06.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **SANDRO DE SABATA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **SANDRO DE SABATA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto indebita attività di proselitismo per il calciatore Eduard Mjaku tesserato per la società ASD S.Gottardo allo scopo di fare trasferire lo stesso presso la società ASD Tricesimo;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 16.08.2014

Ritenuto che:

- in via preliminare, non può essere ammesso il deposito della dichiarazione testimoniale

prodotta alla odierna udienza perché depositata oltre i termini perentori di rito;

- non può essere ammessa la richiesta di audizione del teste indicato dal deferito nelle proprie deduzioni difensive ritualmente depositate perché vertenti su circostanze fattuali diverse e contrastanti con quelle emerse nel corso dell'audizione del deferito innanzi alla Procura federale del 24.10.2013;
- nel merito, i fatti contestati risultano comprovati sia dai riscontri testimoniali, vedi dichiarazioni del sig. Mjaku Nesret, padre del calciatore contattato dal deferito, sia dal riscontro che emerge dalle dichiarazioni del deferito stesso che ammette di aver telefonato personalmente al padre del calciatore

#### **P.Q.M.**

dichiara il sig. **SANDRO DE SABATA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **16.08.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **YARI TULLIO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al 16 agosto 2014 nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

#### **ORDINA**

l'applicazione al sig. **YARI TULLIO** della squalifica fino al **16.08.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **PAOLO GORI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al 16 luglio 2014 nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

#### **ORDINA**

l'applicazione al sig. **PAOLO GORI** della squalifica fino al **16.07.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **MAURIZIO DALIA SANTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **MAURIZIO DALIA SANTI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, comma 1 e 36, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto attività diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni senza aver fatto preventiva domanda di sospensione dall'Albo;
- per essere stato inserito quale massaggiatore in due distinte gare della società ASD Palombara privo dei titoli abilitativi per tale specifica qualifica;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 16 agosto 2014;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati
- ai fini dell'afflittività della sanzione deve tenersi conto del periodo di sospensione estiva dei

campionati e delle gare ufficiali

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **MAURIZIO DALIA SANTI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **16.08.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **STEFANO DI LIELLO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **STEFANO DI LIELLO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver interrotto il vincolo di tesseramento e per essere passato nella stessa stagione sportiva dalla società ASD Merano alla società ASD Olimpia Holiday Merano;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 16 agosto 2014;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati
- ai fini dell'afflittività della sanzione deve tenersi conto del periodo di sospensione estiva dei campionati e delle gare ufficiali

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **STEFANO DI LIELLO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **16.08.2014**.

Firenze, 19 maggio 2014

IL SEGRETARIO  
Paolo Piani

IL PRESIDENTE  
Gianni Rivera